



**COMUNE DI MONTEMONACO**  
**PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**

*Ufficio Tecnico*

**DETERMINAZIONE ORIGINALE**  
**DEL RESPONSABILE**

**DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA**

**Numero 39 Del 07-04-21**

**Registro Generale 101**

**Oggetto: SANZIONE PAESAGGISTICA ai sensi dell'art. 167 comma 5°, del D.Lgs. 42/2004 - Pratica Edilizia n. 2/2021 - ANCONA ENZO e ANCONA PIETRO**

*Montemonaco li 07-04-21*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
*Geom. Vittorio Pagliaroni*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 2 del 6.2.2020 con il quale è stato nominato il sottoscritto geom. Vittorio Pagliaroni responsabile dell'area tecnico manutentiva;

**VISTA** la richiesta di:

- **ANCONA ENZO** nato a Montemonaco (AP) Il 22/08/1961 residente in Frazione Rascio - 63088 Montemonaco (Ap), Codice Fiscale NCNNZE61M22F570T (in qualità di proprietario);
- **ANCONA PIETRO** nato a Montemonaco (AP) il 29/09/1952 residente in Via Gerolamo Fracastoro, n. 2 - 00100 Roma (RM), Codice Fiscale NCNPTR52P29F570Z (in qualità di proprietario),

dell'immobile ubicato in Frazione Rascio n.31 e distinto con la particella n. 612 sub. 7-8-9 del foglio di mappa n.33, tendente ad attivare la procedura inerente l'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004, per aver realizzato lavori in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica, consistenti in:

- Ampliamento della tettoia sul prospetto NORD per la quale non si riscontrano difformità in termini di volume;
- Posa in opera di doppi infissi in alluminio;
- Modifiche spazi interni con funzionali modifiche delle aperture esterne ed interne;
- Lieve modifiche alla scala esterna;
- Lieve modifiche all'andamento della linea terra;
- Aumento di unità immobiliare da unifamiliare a bifamiliare;

**RICHIAMATA** la nota prot. n. 342 del 19.01.2021 con la quale è stato richiesto alla Provincia di Ascoli Piceno -Servizio Urbanistica, Bellezze Naturali e Attività Estrattive, ERP, ai fini della pronuncia della compatibilità degli interventi edilizi in argomento, il parere ai sensi del comma 5, dell'art. 167 e del comma 1-quater dell'art. 181 del D.Lgs 42/2004, per le opere oggetto della suddetta istanza;

**VISTA** la nota class. 44AUTSAN409 del 18.03.2021 assunta al nostro prot. n. 1871 del 24-03-2021 con la quale la commissione locale della Provincia di Ascoli Piceno -Servizio Urbanistica, Bellezze Naturali e Attività Estrattive, ERP, ha espresso parere favorevole;

**DATO ATTO** che nella sopra richiamata nota della Provincia, viene precisato che il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ai sensi del comma 4, dell'art. 146 e per gli effetti degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004, verrà formalizzato con specifico atto dopo il versamento della sanzione prevista dal comma 5, dell'art. 167 del citato D.Lgs.;

**VISTO** il comma 5, dell'art. 167 che testualmente così recita: “... *Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.*”

**DATO ATTO** che le opere eseguite in difformità consistono nelle variazioni sopra elencate;

**CONSIDERATO** che:

- ai fini della determinazione della sanzione prevista dal sopra richiamato disposto possa farsi riferimento alla Deliberazione della G.C. n. 62 del 30.05.2011;
- la suddetta deliberazione stabilisce, al punto c), che per gli interventi abusivi ritenuti compatibili la somma che il trasgressore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Comunale è equivalente al profitto conseguito mediante la trasgressione;
- la stessa deliberazione stabilisce, al punto e), che il calcolo del profitto conseguito dall'abuso edilizio, classificabile per il caso in oggetto nella tipologia 3 è determinato in base al profitto pari al 3% del valore d'estimo dell'unità immobiliare e comunque non può essere inferiore a euro 258,23, - che la sanzione calcolata, sulla base delle attestazioni e degli elaborati prodotti dal tecnico risulta inferiore alla sanzione minima, pertanto la sanzione è pari ad euro 258,23 per gli abusi riconducibili alla tipologia 1 ed euro 258,23 per gli abusi riconducibili alla tipologia 7, per un totale di euro 516,46;

**RITENUTO** pertanto applicabile - per i motivi sopra esposti- la sanzione pecuniaria pari ad euro 516,46 per ogni unità immobiliare;

**VISTO** il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

1) **LA PREMESSA** narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) **DI STABILIRE** nella misura di euro 516,46 la sanzione pecuniaria ai sensi delle lettere c) ed e) della Deliberazione della G.C. n. 62/2011 da comminarsi ai proprietari:

- **ANCONA ENZO** Nato A Montemonaco (AP) Il 22/08/1961 Residente In Frazione Rascio - 63088 Montemonaco (Ap), Codice Fiscale NCNNZE61M22F570T (in qualità di proprietario);
- **ANCONA PIETRO** nato a Montemonaco (AP) il 29/09/1952 residente in Via Gerolamo Fracastoro, n. 2 - 00100 Roma (RM), Codice Fiscale NCNPTR52P29F570Z (in qualità di proprietario),

dell'immobile ubicato in Frazione Rascio n.31 e distinto con la particella n. 612 sub. 7-8-9 del foglio di mappa n.33, tendente ad attivare la procedura inerente l'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004, per aver realizzato lavori in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica, consistenti in:

- Ampliamento della tettoia sul prospetto NORD per la quale non si riscontrano difformità in termini di volume;
- Posa in opera di doppi infissi in alluminio;
- Modifiche spazi interni con funzionali modifiche delle aperture esterne ed interne;
- Lieve modifiche alla scala esterna;
- Lieve modifiche all'andamento della linea terra;
- Aumento di unità immobiliare da unifamiliare a bifamiliare;

il tutto meglio rappresentato negli elaborati grafici di cui alla pratica edilizia n. 2/2021;

3) **DI APPLICARE** la sopra determinata sanzione pecuniaria nei confronti dei sig.ri:

- **ANCONA ENZO** nato a Montemonaco (AP) il 22/08/1961 residente in Frazione Rascio - 63088 Montemonaco (Ap), Codice Fiscale NCNNZE61M22F570T (in qualità di proprietario);
- **ANCONA PIETRO** nato a Montemonaco (AP) il 29/09/1952 residente in Via Gerolamo Fracastoro, n. 2 - 00100 Roma (RM), Codice Fiscale NCNPTR52P29F570Z (in qualità di proprietario);

4) **DI ACCERTARE** l'introito di euro 516,46 al cap. 252 art. 1 "Proventi da sanzioni paesaggistiche" del vigente bilancio comunale, dando atto che tale entrata sarà utilizzata come stabilito dal comma 6, dell'art. 167 del D. Lgs. 42/2004;

5) **DI DARE ATTO CHE:**

- la determinazione diverrà esecutiva una volta apposto il parere di regolarità contabile;
- la determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;
- avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche ovvero, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione del presente atto.

*A.V.*

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

07-04-2021

*Il Responsabile Ufficio Finanziario*

ERCOLI PASQUALE

---

**N. 134 R.P.**

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 09-04-2021.

Montemonaco, li 09-04-2021

*Il Funzionario Incaricato*  
-FORESI MASSIMILIANO

---